

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: N.I.D.I.

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 12/04/2021 02:04:08

Contiene: 52 FAQ

1-(D) Ho scaricato il Bando. Sto compilando la domanda allegata. A quale indirizzo devo spedire la documentazione per richiedere le agevolazioni?

(R) La presentazione delle domande preliminari per l'accesso alle agevolazioni è possibile solo on line dal portale Sistema Puglia. Pertanto, **NON DEVE ESSERE INVIATO ALCUN DOCUMENTO A MEZZO POSTA**. Il fac-simile di domanda, allegato al Bando, ha solo la finalità di illustrare i contenuti della domanda telematica che dovrà essere compilata sul Portale Sistema Puglia. Prima di compilare la domanda on line, consigliamo vivamente di consultare il sito informativo all'indirizzo www.nidi.regione.puglia.it e verificare se si è in possesso dei requisiti compilando l'apposito questionario.

2-(D) Posso richiedere le agevolazioni per avviare un'attività di commercio al dettaglio?

(R) Le attività commerciali non sono ammissibili alle agevolazioni del bando Nidi in quanto non comprese tra le attività indicate nell'Art. 3, comma 2, del Bando.

3-(D) Per presentare domanda di agevolazione per il bando Nidi, l'impresa deve essere già costituita?

(R) Si può presentare domanda di agevolazione anche senza aver già costituito l'impresa o aperto partita IVA. Se l'impresa è costituita da meno di sei mesi si può presentare domanda solo se l'impresa non ha emesso fatture attive né percepito corrispettivi.

4-(D) È vero che la spesa e l'agevolazione per opere edili ha una limitazione del 30%?

(R) Sì. Le spese per opere edili e di ristrutturazione (che comprendono anche gli impianti elettrici, termo-idraulici, di condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia, strutture prefabbricate e amovibili) sono complessivamente ammissibili entro il limite del 30% dell'importo dell'investimento in altre attrezzature.

5-(D) Qual è la scadenza del Bando? Quando sarà pubblicata la graduatoria delle domande ammesse?

(R) Il bando Nidi funziona a sportello, non ha scadenza e non prevede la pubblicazione di graduatorie. Le domande di agevolazione sono protocollate e istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo. Considerata l'ampia dotazione finanziaria del bando non è necessario affrettarsi per presentare la domanda. Consigliamo, piuttosto, di valutare bene l'investimento previsto ed elaborare un progetto d'impresa valido e sostenibile dal punto di vista economico e finanziario.

6-(D) Per presentare domanda di agevolazione devo già avere i preventivi? Devo anche già avere un contratto di locazione della sede dove realizzare l'impresa?

(R) Per poter presentare la domanda di agevolazione si deve essere già in possesso dei preventivi per le spese di investimento. Per la sede, invece, non è necessario avere già un contratto ma basta aver individuato l'immobile e conoscerne gli estremi catastali.

7-(D) Sono dipendente presso un'impresa edile. Intendo costituire una società con mia moglie che è casalinga per la realizzazione di piccoli lavori nel campo dell'edilizia. Posso presentare domanda per il bando Nidi?

(R) Le sconsigliamo di presentare domanda di agevolazione se sua moglie non ha competenze nel campo dell'edilizia. I soggetti svantaggiati devono essere in possesso delle competenze e devono avere piena consapevolezza in merito al progetto d'impresa presentato e ai suoi aspetti organizzativi e gestionali. Tali competenze sono verificate, in istruttoria, durante un colloquio al quale potrà partecipare esclusivamente sua moglie essendo la persona in possesso dei requisiti di soggetto svantaggiato.

8-(D) Posso rilevare un'impresa esistente e accedere alle agevolazioni del Bando Nidi?

(R) Fatta eccezione per quanto previsto per il passaggio generazionale, per il rilevamento di imprese in crisi e per il rilevamento delle imprese confiscate (disciplinato dall'Art. 5 del bando) le domande devono prevedere la nascita di nuove imprese. Pertanto, non saranno ritenute esaminabili domande relative ad iniziative che siano di fatto in continuità o che si configurino come rilevamento o ampliamento di imprese preesistenti. Saranno considerate in continuità rispetto ad imprese preesistenti le iniziative per le quali si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni: a. il rilevamento di una impresa esistente o l'acquisto di ramo di azienda di impresa esistente; b. la sede operativa individuata sia coincidente o adiacente con la sede operativa/legale utilizzata nell'arco degli ultimi 6 mesi da un'attività operante nel medesimo settore; c. l'amministratore dell'impresa proponente sia, o sia stato negli ultimi 3 mesi, titolare o amministratore di altra impresa operante nel medesimo settore.

9-(D) *Una donna attualmente occupata con un contratto di lavoro a tempo indeterminato può partecipare ad una compagine societaria in qualità di soggetto svantaggiato?*

(R) No. In nessun caso sono considerati appartenenti a categorie svantaggiate: a. coloro i quali percepiscono pensione di anzianità o di vecchiaia; b. dipendenti con contratto a tempo indeterminato (fatta eccezione per i soggetti in procinto di perdere il posto di lavoro); c. coloro i quali siano stati, nei 3 mesi antecedenti la presentazione della domanda amministratori di imprese, anche se inattive, o titolari di partita IVA, anche se inattiva (fatta eccezione per i lavoratori precari con partita IVA che hanno fatturato meno di 30.000 e hanno avuto al massimo 2 clienti).

10-(D) *Vorrei sapere se un'attività di ristorazione stagionale, da avviare in località turistica, sia ammissibile alle agevolazioni.*

(R) La misura ha la finalità di offrire opportunità di impiego a persone che hanno difficoltà ad accedere al mondo del lavoro. Non può considerarsi in linea con questi obiettivi l'avvio di un'iniziativa che abbia un carattere stagionale e che comporti per molti mesi l'inattività dei soci.

11-(D) *Vorrei sapere se un'attività di servizi che ha per oggetto escursioni in mare con imbarcazioni con equipaggio per battute di pesca, gite ed altro rientra nelle agevolazioni.*

(R) L'attività da lei prevista rientra nel codice ATECO "50.10.00 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri". Tale codice non è ammissibile alle agevolazioni della misura Nidi e comprende, come specificato dall'ISTAT: "noleggio di natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque costiere (ad esempio escursioni, con attività di pesca a bordo)".

12-(D) *Chiedo, per quanto riguarda NIDI se può accedere al finanziamento un singolo individuo (inteso come ditta individuale) che sta per avviare attività di tatuatore.*

(R) Per l'esercizio dell'attività da lei indicata dovrà operare ed essere in possesso dei requisiti indicati dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2002, n. 1997. Dovrà, quindi, essere in possesso dei requisiti soggettivi che prevedono la frequenza di un Corso Professionale Obbligatorio per Esercenti l'Attività di Tatuaggi e Piercing prima dell'invio della domanda preliminare.

13-(D) *Intendo avviare un'impresa che ospiti medici specialisti mettendo a disposizione ambulatori attrezzati anche con strumentazione elettromedicale. Posso accedere al bando Nidi?*

(R) Per tale attività, col bando Nidi, sarebbero agevolati beni (arredi, attrezzature e macchine per ufficio) che non sarebbero utilizzate direttamente dall'impresa beneficiaria, bensì cedute, anche se temporaneamente, a vario titolo ad altre imprese o professionisti. Tale fattispecie non è ammissibile alle agevolazioni.

14-(D) *Vorrei sapere cosa si intende per attività di ristorazione con cucina, in particolare, se un attività di pub con cucina che somministra anche primi e secondi piatti, può essere ammessa ad agevolazione.*

(R) In un pub la preparazione di primi e secondi piatti è marginale o associata alla somministrazione di bevande, panini e altri piatti non espressamente cucinati. In un pub è possibile somministrare solo bevande. Un ristorante non somministra panini, tramezzini, e altri piatti non preparati espressamente. In un ristorante non è possibile consumare solo bevande.

15-(D) *Avrei bisogno di sapere se nelle spese di opere edili, che ho letto essere ammissibili nel limite del 30%, rientra tutto ciò che riguarda gli infissi, e gli impianti dell'immobile oppure se posso considerarli nel restante 70% come investimento di attrezzature. L'idea è quella di creare un B&B andando a ristrutturare un immobile esistente.*

(R) La realizzazione di pesanti interventi di ristrutturazione di un immobile non è compatibile con i requisiti di cantierabilità richiesti dal Bando. Peraltro, anche ove il progetto fosse cantierabile, considerato che la limitazione del 30% riguarda tutte le opere edili e di ristrutturazione (che comprendono anche gli impianti elettrici, termo-idraulici, di condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia, strutture prefabbricate e amovibili) l'agevolazione che potrebbe ricevere sarebbe, per tali opere molto ridotta.

16-(D) *Sono in possesso dell'abilitazione per la somministrazione alimenti e bevande. Posso presentare domanda per avviare un ristorante?*

(R) No. È possibile presentare domanda di agevolazione nel settore della ristorazione con cucina, esclusivamente se almeno uno dei componenti della compagine imprenditoriale è in possesso di diploma di qualifica professionale di operatore della ristorazione (o equipollente) ovvero di esperienze lavorative documentate, della durata complessiva di almeno sei mesi, presso strutture della ristorazione. L'abilitazione per la somministrazione alimenti e bevande non è un

titolo equipollente alla qualifica professionale di operatore della ristorazione.

17-(D) Per poter accedere alle agevolazioni tutti i soci della futura impresa devono essere residenti in Puglia?

(R) No. La sede OPERATIVA nella quale si realizzano gli investimenti agevolati deve essere in Puglia. Non vi sono limitazioni in ordine alla residenza dei proponenti domanda di agevolazione.

18-(D) Un avvocato che già opera da alcuni anni, ha intenzione di costituire un'associazione con la propria moglie per avviare un nuovo studio legale nell'ufficio in cui attualmente lavora. La moglie, laureata in medicina, svolgerà mansioni di segreteria e amministrazione. Può presentare domanda per il bando Nidi?

(R) No. I motivi di non esaminabilità di tale proposta sono due: 1. Per le attività professionali è richiesto che tutti i componenti della compagine siano professionisti ed erogino servizi professionali nei confronti dei clienti dell'attività. 2. La nuova attività non può localizzarsi in una sede in cui si svolge già la stessa attività.

19-(D) Vorremmo costituirci in cooperativa per poter avviare un Centro in cui erogare diversi servizi socio-sanitari, tra cui un ambulatorio ostetrico e un asilo nido, tutto in un centro polifunzionale. Vorremmo sapere se il bando Nidi contempla questa possibilità.

(R) L'attività da voi indicata può essere ammissibile alle agevolazioni a condizione che la compagine della cooperativa annoveri tutti i professionisti che sono necessari per l'erogazione dei servizi previsti. Se tra i servizi è previsto un ambulatorio ostetrico è necessario che tra i soci della cooperativa vi sia un medico specialista in ostetricia e ginecologia. Ciò vale per tutti i servizi che la cooperativa intende offrire.

20-(D) Per le donne che presentano la domanda, c'è il limite d'età dei 35 anni?

(R) No. Le donne sono sempre in possesso dei requisiti purché: - non percepiscano pensione di anzianità o di vecchiaia; - non siano dipendenti con contratto a tempo indeterminato; - non siano stati, nei 3 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, amministratori di imprese, anche se inattive, o titolari di partita IVA, anche se inattiva.

21-(D) Con riferimento alla novità dell'iniziativa, si chiede se per "adiacente" s'intende confinante con altra struttura oppure nelle immediate vicinanze.

(R) Il bando, con l'Art. 4 Novità dell'iniziativa, intende escludere dalle agevolazioni imprese che si configurino come rilevamento o ampliamento di imprese già esistenti. Se un'impresa è localizzata nelle immediate vicinanze di un'altra con la possibilità che, tra le due imprese, vi siano collegamenti di natura societaria, organizzativa, gestionale, economico-finanziaria, patrimoniale o commerciale tale fattispecie non rispetta i requisiti previsti dal bando.

22-(D) Posso dimostrare di disporre della liquidità per coprire l'IVA e l'eventuale parte dell'investimento non finanziata con una lettera di referenze bancarie (disponibilità di una banca a poter concedere un finanziamento)?

(R) No. L'impresa, prima della concessione delle agevolazioni dovrà già disporre della liquidità e dovrà produrre, quindi, documentazione bancaria attestante la disponibilità di mezzi finanziari liquidi quale: copia di estratti conto bancari, libretti di deposito o di risparmio, estratti conto di deposito titoli o di altri strumenti finanziari, ecc.

23-(D) Si chiede se la spesa per le divisioni interne da realizzare, non in muratura ma con pareti attrezzate, sia da imputarsi alla voce di costo arredi e attrezzature.

(R) Le pareti attrezzate in legno non sono da ricomprendersi tra le opere edili ma, considerando che la spesa per la loro realizzazione ha un costo di gran lunga superiore a quello che si potrebbe sostenere con altri investimenti aventi la medesima funzionalità, tali spese difficilmente sarebbero ammesse alle agevolazioni per mancanza di congruità della spesa.

24-(D) Posto che sono ammissibili solo il 30% di investimenti per opere edili, qualora si superasse tale percentuale l'investimento non viene preso in considerazione in toto o viene calcolata solo una percentuale di tale quota?

(R) Nel caso in cui le spese per opere edili eccedano la limitazione prevista dal bando, la totalità delle stesse dovrà comunque essere inserita in domanda ma l'agevolazione sarà calcolata nel limite previsto. In tal caso, l'impresa dovrà dimostrare di disporre della liquidità necessaria per far fronte anche a tutte le spese non coperte dalle agevolazioni.

25-(D) Posso usufruire delle agevolazioni del bando Nidi per avviare una nuova impresa con un contratto in franchising?

(R) E' possibile avviare un'iniziativa in franchising. Tuttavia, né le fee d'ingresso, né le royalty sono finanziabili. I beni

devono essere acquistati da un soggetto che ha codice attività in Camera di Commercio idoneo alla vendita di tali beni.

26-(D) Ho intenzione di avviare un'attività di bed & breakfast, sono casalinga e non ho nessuna esperienza, posso comunque presentare la domanda di agevolazione?

(R) Il bando richiede che siano verificate le competenze professionali dei richiedenti in rapporto all'iniziativa da avviare. In assenza di competenze specifiche l'iniziativa non può essere ammessa alle agevolazioni.

27-(D) Vorrei sapere cosa s'intende per fideiussione personale nel caso di associazione tra professionisti.

(R) Si tratta di una fideiussione personale che è richiesta agli amministratori o agli associati con cui il fideiussore si obbliga per le obbligazioni contratte dalla società a seguito della sottoscrizione del contratto di agevolazione. Non è richiesta una polizza fideiussoria assicurativa o una fideiussione bancaria a pagamento.

28-(D) Due persone vorrebbero presentare una domanda di agevolazione e costituire una srl semplificata. Il notaio, interpellato a riguardo, ha comunicato che l'inserimento della clausola obbligatoria prevista dal bando, non è possibile in quanto costituisce una variante allo statuto standard previsto per legge.

(R) Considerata la normativa attualmente in vigore e le successive interpretazioni emanate dai Ministeri competenti, non essendo possibile modificare lo standard di Statuto delle S.r.l. semplificate, può procedere con la presentazione della domanda senza apportare alcuna modifica allo statuto definito per Legge. Nel contratto di concessione delle agevolazioni saranno previste specifiche disposizioni in ordine agli atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria nelle S.r.l. semplificate.

29-(D) Uno studio associato professionale intende utilizzare il passaggio generazionale a favore della figlia, già titolare di qualifica.

(R) Si può agevolare il passaggio generazionale di una "impresa" già operativa. Il bando prevede che possono presentare domanda di agevolazione anche parenti o affini entro il 2° grado in linea discendente di un imprenditore che abbiano intenzione di rilevare l'azienda pre-esistente. Le attività professionali non sono imprese.

30-(D) Un gruppo di donne vorrebbe partecipare al bando costituendo una cooperativa, alcune tra le aspiranti socie, sono attualmente amministratrici di una associazione che svolge attività analoghe a quelle che andrebbe ad esercitare la costituenda cooperativa. Vorrei sapere se: 1. le aspiranti socie che risultano attualmente amministratrici dell'associazione possano considerarsi soggetti svantaggiati; 2. la costituenda cooperativa possa operare avendo sede nello stesso locale in cui ha sede l'associazione.

(R) 1. L'amministratore di una associazione è considerato imprenditore se l'associazione è iscritta alla Camera di Commercio. In tal caso le persone non sono in possesso dei requisiti. 2. Dalle informazioni fornite si desume che l'associazione svolge un'attività economica, pertanto, la nuova impresa non potrà localizzarsi nella stessa sede dell'associazione.

31-(D) Vorrei sapere se è ammissibile un'impresa che svolga attività di supporto al catering, quindi, escludendo la ristorazione, l'impresa si occuperà dell'organizzazione e svolgimento dell'evento: il lavoro dei camerieri, la preparazione del locale, l'offerta di eventuali servizi aggiuntivi e l'impiego dell'attrezzatura varia e minuta necessaria.

(R) No. L'impresa non presenterebbe un progetto completo, organico e funzionale.

32-(D) Vorrei sapere se un giovane che ha lavorato in passato con un contratto PART TIME presso un ristorante, risulti essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, comma 4, del bando: "esperienze lavorative documentate, della durata complessiva di almeno sei mesi, presso strutture della ristorazione".

(R) Se il contratto è stato svolto in Part time, è necessario che dall'estratto contributivo risulti un numero di almeno 26 settimane riconosciute "al calcolo" dall'INPS presso strutture operanti nel settore della ristorazione.

33-(D) Vorrei sapere se, nel caso in cui l'attività prevalente sia ammissibile, sia possibile far rientrare nella spesa ammissibile anche i costi relativi a impianti e macchinari dell'attività non ammissibile (non prevalente) in modo da rendere il progetto organico e funzionale?

(R) Un'impresa che abbia una natura mista (attività ammissibile e attività non ammissibile) non può accedere alle agevolazioni se l'attività prevalente (si considera il fatturato) è quella inammissibile (ad esempio attività commerciale). Si rammenta che qualora la prevalenza dell'attività non ammissibile (ricavi da attività commerciale) sia riscontrata

anche negli anni successivi alla concessione del finanziamento si procederà alla revoca delle agevolazioni e alla contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate (anche a fondo perduto). Si precisa che tutte le spese afferenti direttamente, indirettamente o parzialmente ad attività inammissibili - che devono essere indicate in domanda - non saranno ammesse alle agevolazioni. Considerato quanto sopra, sconsigliamo vivamente di formulare una richiesta di agevolazione con queste caratteristiche.

34-(D) Non trovo, nella domanda preliminare, i campi in cui inserire le spese di gestione che prevedo di sostenere nei primi sei mesi. Come posso procedere?

(R) Le spese di gestione non devono essere quantificate in domanda, ma saranno semplicemente rendicontate dall'impresa fino alla concorrenza di 10.000.

35-(D) Per l'avvio della mia attività artigiana ho la necessità di acquistare un automezzo per la consegna dei prodotti ai clienti. E' ammissibile questa spesa?

(R) L'art.9, comma 2, lettera a del Bando prevede che siano ammissibili gli automezzi di tipo commerciale. Allo stesso articolo, al comma 4, lettera d è indicato che non sono ammissibili le spese per l'acquisto di autovetture (anche se immatricolate come autocarro).Pertanto sono da ritenersi ammissibili esclusivamente i veicoli commerciali aventi la sola fila di posti anteriore e un vano di carico idoneo al trasporto di merci e/o attrezzature.Infine si fa presente che la determinazione dell'ammissibilità tiene conto di valutazioni effettuate oltre che sulle caratteristiche e tipologia di investimento previsto, anche di verifiche in relazione alla funzionalità, organicità, completezza e congruità delle spese alla luce delle complessive indicazioni fornite con la domanda (ed i suoi allegati) ed in sede di colloquio. La medesima verifica sarà effettuata in fase di rendicontazione delle spese.

36-(D) Abbiamo intenzione di presentare una domanda per l'avvio di un'attività di commercio elettronico. Leggendo il bando sembra che non sia ammissibile la spesa per la realizzazione del sito internet.Vorremmo avere conferma su tale interpretazione.

(R) Confermiamo che non è ammissibile la spesa per la realizzazione del sito internet, in quanto è stato valutato che la realizzazione di una piattaforma proprietaria sviluppata ad hoc non risponde alle reali esigenze di un'impresa in fase di startup.Pertanto, la realizzazione di piattaforme web è basata quasi esclusivamente su software opensource, che presuppone uno sviluppo ad hoc dello stesso.Si è ritenuto più in linea con le esigenze di un'impresa in fase di avvio l'utilizzo di una piattaforma "hosted", ospitata presso un provider dietro il pagamento di un canone mensile o annuale. Pertanto si è scelto di riconoscere i costi finalizzato alla realizzazione del sito internet tra le spese di gestione, innalzando con il bando pubblicato il 29/09/2015 l'importo ammissibile per tale contributo da 5.000 e 10.000 euro.

37-(D) Il bando prevede che siano ammissibili anche le attività di ristorazione mobile. Vorrei sapere se posso accedere alle agevolazioni per acquistare un mezzo da utilizzare come paninoteca ambulante.

(R) La paninoteca non può essere considerata una attività di ristorazione "con cucina".A tal proposito, in bando prevede chiaramente che siano ammissibili esclusivamente le attività di ristorazione con cucina, sia in sede fissa che mobile e che siano chiaramente escluse le attività di ristorazione senza cucina quali bar, birrerie, paninoteche, pasticcerie, gelaterie, caffetterie, ecc.

38-(D) Tra le attività di ristorazione mobile rientrano le gelaterie ambulanti e le attività di street food che vendono prodotti confezionati?

(R) Le gelaterie non possono essere considerate attività di ristorazione con cucina, tanto che nel bando sono chiaramente escluse. Riguardo la vendita di prodotti confezionati, si tratta di attività che rientra nel settore del commercio, non compreso tra i settori ammissibili del bando Nidi.

39-(D) Per l'avvio di una attività di studio medico c'è l'intenzione di presentare domanda da parte di due soggetti, entrambi in possesso dei requisiti, in quanto titolari di partita IVA in regime di mono-committenza, avendo aperto partita IVA per lavorare in via esclusiva con altra struttura.L art.4, comma 2, lettera c dell Avviso prevede che Saranno considerate in continuità rispetto ad imprese preesistenti le iniziative per le quali la persona individuata come amministratore sia, o sia stato negli ultimi 3 mesi, titolare o amministratore di altra attività operante nel medesimo settore o in un settore connesso, attinente o collegato .Si chiede se sia indispensabile che uno dei due componenti della compagine debba cessare la propria partita IVA per poter essere il futuro amministratore della nuova impresa, affinché non venga contestata una situazione di continuità; si fa presente che ciò comporterebbe una cessazione dell'attività lavorativa per uno dei due soggetti, che resterebbe pertanto senza reddito fino al buon esito della domanda.

(R) Le previsioni di cui all art.4, comma 2, lettera c dell Avviso sono tese ad evitare una possibile situazione di continuità o ampliamento rispetto ad attività preesistenti.È evidente che un soggetto titolare di falsa partita IVA non può

essere considerato alla stregua di un titolare o amministratore di altra attività, in quanto, esercitando in regime di mono-committenza è da considerarsi equiparato ad un lavoratore subordinato. Pertanto non è necessario che uno dei due componenti della compagine debba cessare la propria partita IVA, a condizione che la sede individuata per lo studio medico sia differente dalla sede legale o operativa delle partite IVA dei singoli soci.

40-(D) Volendo presentare domanda preliminare di accesso alle agevolazioni al bando NIDI per un attività di commercio elettronico di motociclette e ricambi per motociclette, si pone il problema di valutare l'ammisibilità di alcune spese di esercizio. Nella fattispecie il Bando all'Art.9 comma 4 lett. f esclude l'acquisto di beni usati (salvo i casi espressamente citati), dall'altro ammette l'acquisto di scorte (all'Art.9 comma 3 lett.a). Tuttavia, nel caso di acquisto di un motociclo nuovo (al pari di qualsiasi altro bene da immatricolare), per effetto del passaggio di proprietà che dovrebbe effettuarsi prima al titolare della ditta e poi al futuro compratore del bene, lo stesso diverrebbe in ogni caso, un bene usato (a Km 0) venduto ad un consumatore finale, ad un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto. Il titolare della ditta infatti è un intermediario che non abbraccia la logica delle concessionarie di rivendita di auto e moto, le quali non divengono intestatarie delle auto che vendono (che rimangono sempre di titolarità dell'azienda produttrice). Alla luce quindi della fattispecie sopra esposta, con la presente si chiede di voler considerare l'eventuale ipotesi di concedere, per soggetti che di fatto si trovano a vendere beni immatricolati, la possibilità di acquistare beni usati (come scorte) visto che acquistandole nuove, di fatto opererebbero in contrapposizione al principio economico.

(R) Le previsioni di cui all'art.9, comma 4, lettera f dell'Avviso sono tese ad evitare che possano essere agevolati beni che siano già stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche o che siano già stati in passato di proprietà dell'impresa beneficiaria e altresì finalizzate ad acquisto di beni non obsoleti. Nel caso dei beni immatricolati è possibile verificare tutti i precedenti passaggi di proprietà e l'effettiva obsolescenza del bene. Pertanto, si ritiene che nel caso delle spese riconducibili a quanto previsto dall'art.9, comma 3, lettera a, possano essere ammessi anche beni usati, purché oggetto di immatricolazione.

41-(D) Si pone il seguente quesito con riferimento all'art.2, comma 3, lettera c dell'Avviso, ove è previsto che non siano considerati appartenenti a categorie svantaggiate coloro i quali siano stati, nei 3 mesi antecedenti la presentazione della domanda preliminare, amministratori di altre imprese, anche se inattive. Si chiede se, un professionista (non titolare di partita IVA) sia in possesso dei requisiti qualora risulti aver ricoperto una delle seguenti cariche nei 3 mesi antecedenti la presentazione della domanda: - liquidatore; - membro del collegio sindacale; - curatore fallimentare.

(R) Le previsioni di cui all'art.2, comma 3, lettera c dell'Avviso sono tese ad escludere il possesso dei requisiti da parte di soggetti che possano essere considerati imprenditori o soggetti che esercitano attività professionale con partita IVA. È evidente che un professionista (non titolare di partita IVA) che ricopra una delle cariche indicate nel quesito non può essere considerato alla stregua di un titolare o amministratore di altra attività, in quanto si tratta di cariche ricoperte nell'ambito dell'esercizio dell'attività professionale. Peraltro, la legale rappresentanza attribuita al curatore in qualità di pubblico ufficiale farebbe riferimento al patrimonio fallimentare e non all'impresa in senso stretto. Invece, nel caso di un soggetto che ricopra la carica di liquidatore di un'impresa, dopo esserne stato il legale rappresentante, tale soggetto è da considerarsi privo dei requisiti in quanto amministratore dell'impresa.

42-(D) Per l'avvio di una attività di affittacamere c'è l'intenzione di presentare domanda da parte di un soggetto in possesso dei requisiti, in quanto titolare di partita IVA in regime di mono-committenza, avendo aperto partita IVA per l'esercizio di un'attività professionale, senza iscrizione al registro delle imprese; tale attività professionale è stata cessata da oltre un anno (come dimostrabile da delibera di cancellazione dall'Ordine professionale di appartenenza), ma la partita IVA è rimasta aperta se pur inattiva. L'art.2, comma 5 dell'Avviso prevede che i soggetti destinatari delle agevolazioni sono le microimprese ancora da costituirsi o di nuova costituzione. Si considerano di nuova costituzione le imprese che, alla data di presentazione della domanda preliminare di accesso alle agevolazioni, siano costituite (o Ditte Individuali che abbiano aperto Partita IVA) da non più di 6 mesi e siano inattive. Considerato che la precedente attività professionale è cessata da oltre un anno, si chiede se sia indispensabile che il soggetto debba cessare la propria partita IVA, affinché non venga contestata una violazione dell'art.2, comma 5 dell'Avviso; si fa presente che ciò comporterebbe la necessità di cessare la partita IVA e contestualmente aprirne una nuova, esclusivamente ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 5 dell'Avviso quando nella sostanza, considerando che si tratta di avviare un'attività di impresa in ambito completamente differente da quello relativo alla pregressa attività professionale, non si violerebbe la ratio dell'Avviso, finalizzata a concedere le agevolazioni a nuove attività imprenditoriali avviate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso stesso.

(R) Le previsioni di cui all'art.2, comma 5 dell'Avviso sono tese a concedere le agevolazioni esclusivamente nei confronti di imprese inattive e di nuova costituzione. Considerato che, la circostanza da lei rappresentata riguarda un soggetto giuridico, precedentemente avviato per attività completamente diversa da quella per la quale richiede le agevolazioni e non iscritto al registro delle imprese e che il soggetto proponente possiede i requisiti di cui all'art.2, comma 2 dell'Avviso, non si ritiene necessario che si debba cessare la precedente partita IVA.

43-(D) Ho intenzione di presentare una domanda di agevolazione per l'apertura di un'attività di Bed & Breakfast imprenditoriale. Vorrei sapere se l'acquisto di vasca idromassaggio e box sauna sono considerati arredamento o rientrano nel limite del 30% di spesa previsti per gli impianti. Inoltre vorrei sapere se sono ammissibili investimenti finalizzati a dotare la struttura di una sala palestra.

(R) Tali beni sono da comprendersi negli impianti e, pertanto, rientrerebbero tra le opere edili e assimilate, ammissibili nella misura del 30% degli altri investimenti. Si evidenzia inoltre che la Legge Regionale 27/2013, all'art.3, comma 1, definisce <i> b&b in forma imprenditoriale l'attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione" </i>. La stessa Legge Regionale, all'art.1, comma 1 evidenzia che <i> La Regione Puglia favorisce lo sviluppo e la presenza su tutto il territorio regionale dell'attività ricettiva denominata Bed and Breakfast (B&B), con la finalità strategica di promuovere un turismo sostenibile e un'ospitalità autentica in ambito familiare </i>. Appare evidente che <u>non</u> risulterebbero coerenti con tale tipologia ricettiva gli investimenti destinati a dotare la struttura di beni che </u>, pur se finalizzati all'esercizio di un b&b in forma imprenditoriale, <u>non</u> siano tipici dell'ospitalità in ambito familiare e che siano destinati ad offrire servizi ulteriori oltre a quelli di alloggio e di prima colazione </u>.

44-(D) Per l'avvio di una attività di ristorazione con cucina, si richiede se un soggetto che ha maturato 6 mesi di esperienza con un periodo di Tirocinio di Inserimento lavorativo (documentabile attraverso contratto di lavoro e buste paga) disponga dei requisiti previsti dall'art.3, comma 4 dell'Avviso.

(R) In considerazione del fatto che la prescrizione di tale articolo è finalizzata a concedere le agevolazioni della misura Nidi nell'ambito della ristorazione esclusivamente a soggetti con comprovata esperienza nel settore o qualifica, si ritiene che la fattispecie ipotizzata sia compatibile con le previsioni dell'Avviso.

45-(D) Ho intenzione di avviare un'attività di pizzeria. Per quanto riguarda gli obblighi previsti dall'art.3, comma 4 dell'Avviso, ho svolto attività lavorative presso un ristorante in Germania per oltre 2 anni. Vorrei sapere se tali esperienze sono considerate valide ai fini della presentazione della domanda.

(R) Le esperienze lavorative svolte all'estero possono essere considerate valide a condizione che vengano dimostrate da regolare contratto di lavoro e buste paga/certificato degli uffici dell'impiego. Tali esperienze, dovranno essere (come per quelle maturate in Italia) di almeno 6 mesi full-time.

46-(D) Per un'impresa che sta realizzando i propri investimenti successivamente alla concessione, si chiede come poter rispettare l'obbligo della dicitura sulle fatture, in considerazione dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2019.

(R) Il decreto fiscale 2019 (DL n. 119/2018) convertito nella legge n. 136 e del 13 dicembre 2018, prevede a partire dal 1/1/2019 l'obbligo di fatturazione elettronica. Tale obbligo rende impossibile inserire nelle fatture la dicitura attualmente prevista dagli Avvisi Documento contabile finanziato a valere sul P.O. FESR 2014 2020. Spesa di _____ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui alla misura NIDI 2014-2020. Pertanto, per tutti i titoli di spesa aventi data successiva al 1/1/2019 non è più previsto l'obbligo di riportare tale dicitura. Per le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria, tutti i titoli di spesa dovranno essere registrati con una codifica riferita alla misura agevolativa, che ne consenta una chiara identificazione. Inoltre, in considerazione degli obblighi di fatturazione elettronica, nei prossimi giorni saranno fornite indicazioni sulla documentazione da trasmettere in allegato alle richieste di erogazione.

47-(D) Si chiede se è possibile avviare una attività di ristorazione che preveda, oltre all'apertura a pranzo e a cena, anche apertura mattutina per la somministrazione delle colazioni.

(R) La fattispecie ipotizzata risulta non conforme alle previsioni dell'Avviso che considera ammissibili le sole attività di ristorazione con cucina. In considerazione di tale previsione le attività agevolate potranno avere la sola licenza di somministrazione di tipo A - ex art. 5, comma 1, lett. a), L. 287/91: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili). Fino al termine dei 3 anni dall'ultimo titolo di spesa, le imprese agevolate non potranno esercitare attività di somministrazione di cui alle licenze di tipo B e D - somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili).

48-(D) Si chiede come interpretare correttamente la previsione di cui all'art. 12 comma 5 lettera e) dell'avviso nella frase secondo la quale da visura camerale sui fornitori si deve poter rilevare un codice attività che consenta la fornitura dei beni preventivati. In particolare, si vuole presentare domanda preliminare per un'attività di parrucchiere e si chiede se possano essere ritenuti idonei i seguenti fornitori: a) Acquisto di un banco cassa preventivato da un fornitore col seguente codice Ateco: 46.65.00 - Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi; b) Acquisto di

sedie attese da un fornitore con codice Ateco: 47.59.10 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa;c) Acquisto di due caschi per asciugatura capelli da un fornitore con codice Ateco: 46.43.10 - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video)d) Acquisto delle postazioni lavaggio da un fornitore con codice Ateco: 46.69.30 - Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici) Acquisto di un computer portatile dal un fornitore con codice Ateco: 47.19.20 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.

(R) Il Codice Ateco è una classificazione delle attività economiche per fini statistici, fiscali e contributivi, in un processo di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed istituzioni. Ai fini dell'Avviso è importante che il fornitore svolga ordinariamente attività coerenti con la fornitura dei beni richiesti dall'impresa proponente. Nelle fattispecie richiamate nel quesito si ritiene che tutti i fornitori siano idonei ad eccezione di quello richiamato al punto c). I due caschi per asciugatura, difatti, sono attrezzature specifiche per parrucchieri ed è pertanto necessario che il fornitore abbia il codice 46.69.30 richiamato al punto d) del quesito. Negli altri casi, come detto, i fornitori appaiono idonei; conseguentemente, si può ritenere che: - non è rilevante che il fornitore operi all'ingrosso o al dettaglio per la medesima categoria merceologica;- non è rilevante che il codice ateco del fornitore riporti che la fornitura debba essere curata per uffici e negozi se il tipo di articolo da acquistare può trovare utilizzo domestico (l'esempio delle sedie di cui al punto b) o il computer di cui al punto e);- la verifica istruttoria circa l'idoneità di un fornitore non si limita a rilevare il mero codice ateco ma si estende ad un campo delle visure camerali denominato attività esercitata nella sede legale ovvero nell'unità locale e non è rilevante che l'attività di interesse sia esercitata come primaria o secondaria. Viceversa, non è sufficiente che una determinata fornitura sia riportata nell'oggetto sociale senza essere effettivamente esercitata. Non è, invece, possibile utilizzare un criterio interpretativo espansivo laddove la fornitura riguardi attività che necessitano di specifiche abilitazioni; pertanto, tutte le forniture di impianti (elettrico, idrico, di sollevamento, ecc.) dovranno essere effettuate da operatori che presentano in visura camerale i requisiti ex DM 37/2008.

49-(D) Si richiede se un fotografo possa accedere alle agevolazioni del bando Nidi, senza iscriversi alla Camera di Commercio, in quanto esercita l'attività come professionista.

(R) L'Avviso della misura Nidi prescrive che per la concessione delle agevolazioni il soggetto proponente debba iscriversi al Registro delle Imprese. Tale obbligo non è applicato per le attività professionali, regolamentate dall'art.3, comma 3 dell'Avviso, ove è prevista la costituzione o come società o come associazioni tra professionisti. Pertanto, sono obbligati all'iscrizione al registro delle imprese tutti i mestieri e le attività professionali non riconducibili alle "professioni intellettuali ordinarie" nel momento in cui svolgono una attività che, in concreto, abbia i connotati di cui all'art. 2082 c.c. e cioè: professionalità: l'attività deve essere svolta in modo non saltuario, non accidentale, non occasionale ma in modo continuativo e ininterrotto. economicità: l'attività d'impresa viene svolta con un metodo (detto "economico") che persegue una tendenziale copertura dei costi con i ricavi. organizzazione: sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali. Qualsiasi attività ammissibile alle agevolazioni dell'Avviso NIDI deve essere svolta in modo continuativo ed ininterrotto, con la finalità di ottenere ricavi che superino i costi e prevede sempre l'acquisto di beni strumentali, con il conseguente obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese.

50-(D) Ho intenzione di presentare domanda di agevolazione per avviare un Bed & Breakfast. Per offrire un servizio aggiuntivo vorrei realizzare nel giardino una piscina. Vorrei sapere se tale spesa è ammissibile e se si può considerare un'attrezzatura o un'opera edile.

(R) Riguardo l'ammissibilità della spesa, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso, nel corso dell'istruttoria sarà effettuata una valutazione di congruità del costo, in relazione sia alla funzionalità che ai potenziali effettivi benefici in termini di ricavo per l'attività. Per valutare la corretta classificazione di tale investimento è necessario verificare la tipologia di piscina ed in particolare se si tratta di piscina interrata o fuori terra e, in tal caso, se fissata al suolo o solo poggiata. Le uniche piscine che possono essere considerate attrezzature sono quelle fuori terra, non fissate al suolo e che non comportano interventi all'impianto idrico dell'immobile di pertinenza. In tutti gli altri casi sono da assimilare ad opere edili. Restano da considerarsi in ogni caso tra le opere edili le eventuali spese per la preparazione del sottofondo.

51-(D) Si pone il caso di una compagine composta da dipendenti di un'impresa in liquidazione che, in conformità con quanto previsto dall'art.5 dell'Avviso, vogliono rilevare l'azienda in crisi da cui dipendono, al fine di salvaguardare la propria occupazione. L'azienda da rilevare aveva beneficiato quattro anni fa delle agevolazioni di cui al Titolo II del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 9 del 26/06/2008, avendo completato gli investimenti, pur essendo ancora in corso la restituzione del finanziamento bancario. Si chiede se tale fattispecie possa violare quanto previsto dall'art.5, comma 3, lettera B dell'Avviso.

(R) Nella fattispecie ipotizzata non si ravvisano violazioni delle previsioni dell'Avviso in quanto il programma agevolato di cui al Titolo II risulta concluso ed in considerazione sia della natura dell'agevolazione ottenuta dall'impresa in crisi a valere sul Titolo II (che consiste in una agevolazione in conto impianti calcolata sul montante degli

interessi del finanziamento e non in un finanziamento agevolato), sia del fatto che chi presenta la domanda a valere sull'Avviso Nidi è un nuovo soggetto giuridico differente da quello agevolato dal Titolo II.

52-(D) Vi chiedo se è possibile avviare un'attività di home restaurant. Si tratterebbe di un'attività di ristorazione in una abitazione di proprietà e le agevolazioni riguarderebbero l'acquisto dell'attrezzatura e dei mobili per la ristorazione, oltre ad alcuni lavori edili. Si chiede se tale fattispecie sia ammissibile alle agevolazioni del bando Nidi.

(R) A tale attività, al momento dell'iscrizione alla Camera di commercio, sarà attribuito codice 56.21.00 (Catering per eventi, banqueting), per il quale il bando Nidi prevede che sia necessario rispettare quanto previsto dall'art.3, comma 4 dell'Avviso (<i>È possibile presentare domanda preliminare di agevolazione nel settore della ristorazione con cucina, esclusivamente se almeno uno dei componenti della compagine imprenditoriale è in possesso di diploma di qualifica professionale di operatore della ristorazione ovvero di esperienze lavorative documentate -con regolare versamento contributivo-, della durata complessiva di almeno sei mesi, presso strutture della ristorazione.</i>) Per quanto previsto dalle norme vigenti, per tale tipologia di attività è necessario rispettare tutte le norme igienico/sanitarie ed edilizie relative alle attività di ristorazione tradizionale e, in un'immobile ad uso abitativo non è possibile svolgere attività d'impresa nel settore della ristorazione.